



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 11/08/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2020

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Agosto alle ore 16:40, nella Sala Consiliare - Biblioteca Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Veronica Rispoli.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FUSCO FRANCESCO	X		10	CITRO ADOLFO	X	
2	SICA GERARDA	X		11	LEMBO ROSA	X	
3	CASTELLUCCIO BENIAMINO	X		12	VACCARO DARIO	X	
4	MAISTO ALESSANDRO	X		13	MANGINO ISABELLA	X	
5	FERRO GIOVANNI FRANCESCO		X	14	SILVESTRI RAFFAELE	X	
6	NAPPO GAETANO	X		15	LANZARA GIUSEPPE	X	
7	GIGLIO ARTURO	X		16	PASTORE FRANCESCO	X	
8	SICA ERNESTO		X	17	MAZZA ANGELO	X	
9	AVALLONE ANTONIO	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento.

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sica R. - Spina C. -

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno: "Imposta Municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'esercizio 2020" e concede la parola al Sindaco per una breve relazione:

Il Sindaco relaziona come segue:

"Signor Presidente, signor Segretario, colleghi Consiglieri. Qui la relazione è veramente veloce perché ormai da diversi anni, da molti anni le tariffe IMU non vengono toccate né in aumento né in riduzione. In realtà rispetto ai tanti nomi in cui molto spesso il Governo nazionale declina sempre la stessa imposta, che prima si chiamava ICI, poi IMU, poi divisa in IMU e TASI, adesso bisogna soltanto prendere atto del fatto che a partire da quest'anno la TASI, la tassa sui servizi indivisibili non è più in vigore e quindi viene inglobata all'interno della stessa IMU, quindi in realtà il provvedimento che si propone alla votazione del Consiglio Comunale è quello di rideterminare le tariffe IMU garantendo nessun tipo di aumento nella totalità della tassazione. Quindi diciamo che le somme, il totale dell'IMU e della TASI resta invariato, rimane uguale. Ripeto, questa è scelta che già da diversi anni è in essere, quindi evitiamo di mettere nuovi aumenti, di creare nuovi aumenti, di gestire anche i tributi con le tariffe che ci sono, sperando, come abbiamo fatto con la TARI di potere addirittura prevedere delle riduzioni qualora il nostro Bilancio ce lo consenta. In questo caso, diciamo il totale resta lo stesso, va soltanto rideterminata la differenza che prima c'era tra IMU e TASI oggi invece resta soltanto IMU. Grazie".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, si fa ulteriormente riferimento alle disposizioni regolamentari vigenti in questo Ente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che dal 2020 non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale e pertanto per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione, ai sensi della Legge di bilancio n.160/2019 art.1 commi 738-787;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio a dicembre;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;

Dato atto che il gettito dell'IMU e della TASI accertato e riscosso per il 2019 è stato pari rispettivamente a € 3.628.000,00 per IMU e € 443.000,00 per la TASI;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente e ritenuto opportuno determinare le aliquote della nuova IMU in linea con le aliquote IMU e TASI applicate fino all'anno 2019, in modo da non subire in via previsionale riduzioni di gettito che non potrebbero essere diversamente finanziate;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli), assimilazioni e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **5,3 per mille**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- altri fabbricati iscritti nelle categorie A - B - C : **10,6 per mille**;
- fabbricati iscritti nelle categorie D (eccetto categoria D10): **10,6 per mille di cui 7,6 per mille quota Stato e 3 per mille quota Comune**;
- fabbricati rurali strumentali (categoria D10 e quelli con annotazione di ruralità): **1 per mille**;
- fabbricati a canone concordato rientranti nelle categorie A2 - A3 - A4 - A5 - A6, locati a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art.2 comma 3 L.n.431/1998: **9,6 per mille**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fino al 2021 - dal 2022 esenti): **1 per mille**;
- aree edificabili, terreni agricoli, compresi quelli non coltivati: **10,6 per mille**

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 29/05/2014, come modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10/04/2019, rispetto al quale sono da ritenersi inapplicabili tutte le norme in esso previste che risultino incompatibili con la disciplina legislativa attuale e con la presente delibera;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU di cui al comma 756 della Legge n.160/2019, ricavabile dal portale del federalismo fiscale, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020 ai sensi dell'art.106 comma 3-bis del D.L.n.34/2020 cd. "Rilancio" convertito in Legge n.77/2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali a seguito della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Acquisito l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, dott.ssa Manuela Sacco, firmato digitalmente:

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente pone a votazione l'argomento;

Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco

Con Voti favorevoli n. 14 e contrari n. 1 (Pastore) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni in premessa,

1. approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli), assimilazioni e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **5,3 per mille (0,53%)**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- altri fabbricati iscritti nelle categorie A - B - C : **10,6 per mille (1,06%)**;
- fabbricati iscritti nelle categorie D (eccetto categoria D10): **10,6 per mille (1,06%) di cui 7,6 per mille (0,76%) quota Stato e 3 per mille (0,3%) quota Comune**;
- fabbricati rurali strumentali (categoria D10 e quelli con annotazione di ruralità): **1 per mille (0,1%)**;
- fabbricati a canone concordato rientranti nelle categorie A2 - A3 - A4 - A5 - A6, locati a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art.2 comma 3 L.n.431/1998: **9,6 per mille (0,96%)**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fino al 2021 - dal 2022 esenti): **1 per mille (0,1%)**;
- aree edificabili, terreni agricoli, compresi quelli non coltivati: **10,6 per mille (1,06%)**

2. dare atto che sono da ritenersi inapplicabili tutte le norme del vigente Regolamento Comunale IMU che risultino incompatibili con la disciplina legislativa attuale e con la presente delibera;
3. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d'interesse;
4. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. demandare al Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, per quanto di competenza, l'adozione degli adempimenti conseguenziali;

Il Presidente pone a votazione l'immediata esecutività del provvedimento;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco

Con Voti favorevoli n. 14 e contrari n. 1 (Pastore) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

6. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Vice Segretario
Dott.ssa Veronica Rispoli

(atto sottoscritto digitalmente)